

REGOLAMENTO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASS –CARRARA
SULLE MODALITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA
DEGLI STRUMENTI METRICI
(D.M. 28/03/2000 N. 182)

ART. 1

OGGETTO DEFINIZIONE:

- 1) Il presente regolamento disciplina, in applicazione del D.M. 28 marzo 2000 n. 182, le modalità di effettuazione della verifica periodica degli strumenti di misura, di cui all'allegato I del citato D.M. 28/03/2000 n. 182 di seguito denominati "strumenti", la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o il prezzo nelle transazioni commerciali comprese quelle destinate al consumatore finale, con esclusione dei misuratori di gas, acqua ed elettrici.
- 2) La verifica periodica, obbligatoria per tutti gli strumenti di cui al punto uno, è finalizzata alla tutela della fede pubblica e consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti, nonché l'integrità dei sigilli di protezione previsti dalle normative vigenti.

ART. 2

PERIODICITA' E UTENZA

- 1) Gli strumenti devono essere sottoposti a verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione ed in seguito con la scadenza prevista dall'allegato I al D.M. n. 182.
- 2) Sono utenti metrici gli utilizzatori degli strumenti di cui all'art. 1, compresi quelli stabiliti dall'art. 2, Regio Decreto 12 giugno 1902, n. 226, del Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare.

ART. 3

VERIFICAZIONE ESEGUITA DALLA CAMERA DI COMMERCIO

- 1) La verifica periodica è effettuata presso la sede dell'Ufficio metrico della Camera di Commercio o, su indicazione dell'utente interessato, presso il luogo di utilizzazione degli strumenti.
- 2) Gli Ispettori metrici non possono bollare gli strumenti che, confrontati con i campioni legali, risultassero fuori delle tolleranze stabilite dalle norme in vigore.
- 3) Per la verifica sul luogo di utilizzazione degli strumenti, l'utente deve far pervenire all'Ufficio metrico della Camera di Commercio l'attestazione del versamento sul c/c/p intestato alla stessa, dell'importo stabilito dal D. Ministero Industria del 18/08/1990, accompagnata dal **modello A** allegato al presente Regolamento.
- 4) L'eventuale ordine di aggiustamento è compilato secondo il **modello B** allegato al presente Regolamento.
- 5) La Camera di Commercio avviserà gli utenti dell'inizio del nuovo regime della verifica periodica.
- 6) Per particolari categorie di strumenti per la cui verifica e vigilanza è necessario l'impiego di masse e misure campione, mezzi e personale non in dotazione dell'Ufficio metrico, la Camera di Commercio potrà avvalersi della collaborazione di apposite ditte.

In attesa dell'emanazione di apposite istruzioni tecniche emanate dal MAP, le prove da effettuare per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono quelle previste dalla norma vigente europea EN UNI 45501.

Sono fatte salve le disposizioni dei D.M. 26/10/1923 n. 7690, 4/05/1968 n. 346626 e 8/10/1971 n. 348360.

ART. 4

VERIFICAZIONE ESEGUITA DAI FABBRICANTI METRICI

- 1) La verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marcati CE dal fabbricante che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della propria produzione può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o presso il luogo di utilizzazione dal fabbricante stesso con le modalità previste dal D.Leg.vo n. 517 del 29 dicembre 1992.
- 2) La verifica periodica degli strumenti di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica ai sensi della Legge n. 236 del 29 luglio 1991, può essere eseguita per la prima volta dal fabbricante stesso, sul luogo di utilizzazione.
- 3) Qualora il fabbricante si avvalga delle disposizioni dei punti 1 e 2 dovrà comunicare all'Ufficio metrico della Camera di Commercio, entro il mese dall'avvenuta verifica, gli estremi di identificazione degli strumenti, il luogo di funzionamento, le generalità e l'attività dell'utente metrico.

ART. 5

VERIFICAZIONE ESEGUITA DAI LABORATORI ACCREDITATI

- 1) La verifica periodica può essere eseguita anche da laboratori, accreditati dalle Camere di Commercio ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10/12/2001, i quali offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
- 2) Il procedimento per il riconoscimento, da parte della Camera di Commercio di Massa-Carrara, dell'idoneità dei laboratori aventi sede nel territorio della Provincia di Massa-Carrara all'esecuzione della verifica periodica, sarà disciplinato da apposito regolamento camerale come previsto dal summenzionato decreto.

ART. 6

ELENCO DEGLI UTENTI METRICI

- 1) La Camera di Commercio forma l'elenco degli utenti metrici, in cui sono indicati, oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività, gli estremi di identificazione degli strumenti e la scadenza della verifica.
- 2) Le informazioni contenute nell'elenco sono a disposizione della Pubblica amministrazione e di altre autorità.
- 3) L'elenco è formato, sulla base dei dati forniti dal Registro delle Imprese, dai Comuni e da altre amministrazioni pubbliche, con strumenti informatici.

ART. 7

VIGILANZA

La vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 viene esercitata dall'Ufficio metrico della Camera di Commercio presso gli utenti senza preavviso.

Manca l'allegato: è il facsimile di domanda